

Codice A1907A

D.D. 17 novembre 2022, n. 420

**POR FESR 2014/2020 - Fondo Tranched Cover Piemonte 2017 di cui alla D.G.R 14-5624 del 15/09/2017. Approvazione dello schema di atto integrativo/modificativo dell'accordo di finanziamento avente rep. 181 del 24/05/2018. Fondi n. 324 e 325.**



**ATTO DD 420/A1907A/2022**

**DEL 17/11/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione**

**OGGETTO:** POR FESR 2014/2020 - Fondo Tranched Cover Piemonte 2017 di cui alla D.G.R 14-5624 del 15/09/2017. Approvazione dello schema di atto integrativo/modificativo dell'accordo di finanziamento avente rep. 181 del 24/05/2018. Fondi n. 324 e 325.

Visti:

la Decisione di esecuzione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR Piemonte per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" come modificata con le successive Decisioni di esecuzione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, C(2019) 564 del 23/1/2019 e C(2020)6816 del 1/10/2020;

le DD.GG.RR n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5838 del 27/10/2017, n. 24-8411 del 15/02/2019 e n. 16- 2183 del 29/10/2020 con le quali la Giunta regionale ha preso atto delle successive Decisioni di esecuzione della Commissione Europea sopra richiamate;

la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione";

la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la riconfigurazione strutturale dell'Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione "Coesione Sociale" e della Direzione "Competitività del Sistema Regionale", entro cui confluiscono le competenze rispettivamente dell'AdG del FSE e dell'AdG del FESR;

l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 30 ottobre 2014 (di cui alla decisione della Commissione europea C (2014) 8021, modificata con Decisione C (2018) 598 del 08/02/2018; il documento "Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte", presentato contestualmente al PO e inviato, nella versione definitiva, alla Commissione Europea tramite il sistema SFC 2014 il 01/02/2016;

la DGR n. 18 – 3641 del 18/07/2016 che prende atto della nota Ref. Ares (2016)2631023 del

07/06/2016 con la quale la Commissione Europea ha ritenuto il suddetto documento completo e atto al soddisfacimento della condizionalità ex-ante 1.1 “Esistenza di una strategia di specializzazione intelligente” di cui all’allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

la DGR n. 14-5624 del 15/09/2017 con cui è stata approvata la scheda di misura relativa al “Fondo Tranché Cover Piemonte 2017” e istituito il suddetto Fondo;

la determinazione dirigenziale n. 161 del 23/04/2018, modificata con la D.D. n. 202 del 21/05/2018, con la quale è stato disposto di approvare l’Avviso Pubblico – e relativi allegati - per la selezione degli Intermediari Finanziari e dei Confidi che possono accedere al Fondo Tranché Cover Piemonte 2017, nonché di affidare a Finpiemonte S.p.A. le funzioni attinenti la gestione del Fondo e di approvare lo schema di Accordo di Finanziamento;

l’Accordo di Finanziamento Rep. n. 181/2018 sottoscritto tra Regione e Finpiemonte in data 18/05/2018 e relativo allo svolgimento delle attività di gestione del Fondo Tranché Cover Piemonte 2017, nel quale le commissioni di gestione sono state quantificate nel rispetto dei parametri stabiliti dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, nonché dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018 con la quale il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità delle offerte economiche.

Il suddetto Accordo di Finanziamento disciplina all’art. 9 le “Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario”. L’articolo prevede che “le commissioni di gestione dello strumento finanziario,” sono “determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, fondato su una metodologia di calcolo basata sulle prestazioni, descritta nell’offerta di servizio agli atti del Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione (pec del 21/03/2018 acquisita agli atti con prot. 26794/2018)” e che dette commissioni “non devono superare i massimali definiti dal Regolamento delegato n. 480/2014, dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018”. In particolare, al comma 3 dispone quanto segue:

“L’ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti nel modo seguente:

- a. una remunerazione di base, pari allo 0,48% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo *pro rata temporis* dalla data dell’effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo ammissibilità del programma o di rimborso dei contributi all’Autorità di Gestione oppure fino alla data di liquidazione a seconda di quale di questi due eventi si verifichi per primo;
- b. una remunerazione basata sulla performance, pari all’1,2 % dei contributi del programma impegnati per contratti di garanzia in essere ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle risorse reimpiegate imputabili ai contributi del programma (s’intende in questo caso l’erogazione effettuata a favore degli istituti di credito);
- c. nel limite massimo non superabile, pari al 10% dell’importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario”.

Con nota prot. n. 4856 del 9/05/2022 (prot. FP, n. 22-17923 del 4/05/2022), come modificata con successiva nota prot. n. 12371 del 9/11/2022, Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso un quadro economico aggiornato di alcuni affidamenti a valere sul POR FESR 2014/2020, tra i quali il bando Tranché Cover Piemonte 2017.

Con riferimento al bando in oggetto, il documento, alla luce della rimodulazione della dotazione finanziaria della misura, nonché delle somme già trasferite dall’Autorità di gestione per la costituzione del Fondo (11,5 milioni di euro), dei trasferimenti effettuati a favore degli Istituti di

Credito nel 2018 (18,5 milioni di euro) e delle attività già svolte e da svolgere, fornisce una stima aggiornata del quadro economico fino al 2025, con revisione dei tassi base e di performance applicabili che variano in base all'annualità di riferimento. La stima è aggiornata in riduzione rispetto alla remunerazione complessiva prevista in sede di affidamento.

Nello specifico si propone l'applicazione dei tassi che seguono:

Anni	Tasso base	Tasso performance
2018	0,48%	1,2%
2019	0,48%	
2020	0,48%	
2021	0,25%	
Previsione 2022	0,10%	
Previsione 2023	0,07%	
Previsione 2024	0,07%	
Previsione 2025	0,07%	

In considerazione delle variazioni intervenute, in accordo con le previsioni in tema di revisione dell'Accordo di cui all'art 12 del medesimo, si rende, pertanto, necessario recepire le proposte di modifica presentate, adeguando il contenuto del comma 3 di cui all'art. 9, sostituendo la precedente formulazione con la seguente:

“L'ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti nel modo seguente:

a. una remunerazione di base, pari a:

- lo 0,48% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, con riferimento alle annualità 2018, 2019 e 2020;
- lo 0,25% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, con riferimento alla annualità 2021;
- lo 0,10% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario con riferimento alla annualità 2022;
- lo 0,07% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, con riferimento alle annualità 2023, 2024 e 2025,

secondo un calcolo *pro rata temporis* dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità del programma o di rimborso dei contributi all'Autorità di Gestione oppure fino alla data di liquidazione a seconda di quale di questi due eventi si verifichi per primo;

b. una remunerazione basata sulla performance, pari all'1,2 % dei contributi del programma impegnati per contratti di garanzia in essere ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle risorse reimpiegate imputabili ai contributi del programma (s'intende in questo caso l'erogazione effettuata a favore degli istituti di credito), con riferimento esclusivo alla annualità 2018;

c. nel limite massimo non superabile, pari al 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario”.

Ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità della variazione del quadro economico dell'affidamento proposta da Finpiemonte S.p.A., che qui si ritiene approvata per la durata indicata all'art. 2 dell'Atto integrativo e modificativo dell'accordo di finanziamento avente rep. 181 del

24/05/2018 (Fondi 324 e 325).

Dato atto che all'intervento in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico CUP J12G18000020009.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario:

- approvare la variazione del quadro economico dell'affidamento, proposta da Finpiemonte S.p.A. a mezzo pec nota prot. n. 4856 del 9/05/2022, come modificata con nota prot. n. 12371 del 9/11/2022 e, conseguentemente, lo Schema di Atto integrativo/modificativo dell'accordo di finanziamento avente rep. 181 del 24/05/2018, con variazione della data di scadenza al 31/12/2025, di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale relativo alla misura POR FESR 2014/2020 - Fondo Tranched Cover Piemonte 2017 di cui alla D.G.R. 14-5624 del 15/09/2017;

La presente modifica si traduce in una riduzione della remunerazione complessiva prevista in favore di Finpiemonte S.p.A. e non determina, conseguentemente, oneri impliciti e ulteriori per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto regionale;
- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle P.P.A.A.";
- l'art. 2 della L.R. n. 17/2007 "Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemonte e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.";
- la D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.";
- la D.G.R. n. 33-5720 del 30 settembre 2022 "Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.";
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

- la legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

*determina*

- di approvare la variazione del quadro economico dell'affidamento, proposta da Finpiemonte S.p.A. a mezzo pec con nota prot. n. 4856 del 9/05/2022, come modificata con nota prot. n. 12371 del 9/11/2022 e, conseguentemente, lo Schema di Atto integrativo/modificativo dell'accordo di finanziamento avente rep. 181 del 24/05/2018 (Fondi nn. 324 e 325), con variazione della data di scadenza al 31/12/2025, di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla misura POR FESR 2014/2020 - Fondo Tranched Cover Piemonte 2017 di cui alla D.G.R 14-5624 del 15/09/2017.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e 37 del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Contraente: Finpiemonte s.p.a. – C.F. 01947660013. Trattasi di atto modificativo di Accordo già stipulato con Finpiemonte S.p.A.

Importo contrattuale: Le commissioni di gestione sono determinate nei limiti dell'art. 1 dell'Atto integrativo e modificativo dell'Accordo rep. n. 181/2018.

Modalità di individuazione del contraente: Regolamenti europei di riferimento. Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a. (D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022).

Responsabile del procedimento: Giovanni Amateis.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis

Allegato

Rep.-n.

**ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO REP. N. 181 del 24 MAGGIO 2018, ADOTTATO IN APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E S.M.I PER LA GESTIONE DELLA MISURA RISERVATA ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) AL "FONDO TRANCHED COVER PIEMONTE"**

TRA

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, in persona del Dirigente pro tempore, ..... nato a .... il ....., domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, in ....., C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

**FINPIEMONTE S.p.A.**, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro..... i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale....., nato a ..... il ....., domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio ....., in data ....., rep. n. ....., registrata a .....in data ....., (nel seguito Finpiemonte);

nel seguito, ove congiuntamente, anche "Parti".

**PREMESSO CHE**

a. con DGR n. 14-5624 del 15/09/2017 è stata approvata la scheda di misura relativa al “Fondo Tranched Cover Piemonte 2017” ed è stato istituito il suddetto Fondo;

b. con determinazione dirigenziale n. 161 del 23/04/2018, modificata con la determinazione dirigenziale n. 202 del 21/05/2018, è stato approvato l’Avviso Pubblico – e relativi allegati - per la selezione degli Intermediari Finanziari e dei Confidi che possono accedere al Fondo Tranched Cover Piemonte 2017, nonché si è stabilito di affidare a Finpiemonte S.p.A. le funzioni attinenti la gestione del Fondo e di approvare lo schema di Accordo di Finanziamento;

c. con l’Accordo di Finanziamento Rep. n. 181/2018 sottoscritto tra Regione e Finpiemonte S.p.A. in data 18/05/2018 è stata affidato a Finpiemonte S.p.A. lo svolgimento delle attività di gestione del Fondo Tranched Cover Piemonte 2017, nel quale le commissioni di gestione sono state quantificate nel rispetto dei parametri stabiliti dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, nonché dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018, con la quale il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità delle offerte economiche.

d. con D.D. n..... del ..... sono stati approvati la variazione del quadro economico dell'affidamento, proposta da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. 4856 del 9/05/2022 (prot. FP, n. 22-17923 del 4/05/2022), come modificata con successiva nota prot. n. 12371 del 9/11/2022, e lo schema del presente atto, a modifica e integrazione dell’accordo di finanziamento avente rep. n. 181 del 24 maggio 2018.

Le modifiche attuate con il presente atto integrativo e modificativo risultano conformi alle disposizioni contenute nei Regolamenti europei di riferimento e alla D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022, a seguito della quale la Regione e Finpiemonte S.p.A. in data 14/07/2022 hanno sottoscritto la Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo e modificativo e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo e modificativo, le Parti

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Modifiche all'art. 9 (Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario), comma 3, dell'accordo di finanziamento avente rep. n. 181 del 24 maggio 2018**

L'art. 9, comma 3, è modificato e sostituito dal seguente:

“L'ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti nel modo seguente:

- a. una remunerazione di base, pari a:
  - lo 0,48% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, con riferimento alle annualità 2018, 2019 e 2020;
  - lo 0,25% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, con riferimento alla annualità 2021;
  - lo 0,10% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario con riferimento alla annualità 2022;

- lo 0,07% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, con riferimento alle annualità 2023, 2024 e 2025, secondo un calcolo *pro rata temporis* dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità del programma o di rimborso dei contributi all'Autorità di Gestione oppure fino alla data di liquidazione a seconda di quale di questi due eventi si verifichi per primo;

b. una remunerazione basata sulla performance, pari all'1,2 % dei contributi del programma impegnati per contratti di garanzia in essere ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle risorse reimpiegate imputabili ai contributi del programma (s'intende in questo caso l'erogazione effettuata a favore degli istituti di credito), con riferimento esclusivo alla annualità 2018;

c. nel limite massimo non superabile, pari al 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario”.

**Art. 2 – Modifiche all'art. 13 (Durata dell'accordo) dell'accordo di finanziamento avente rep. n. 181 del 24 maggio 2018**

L'art. 13 è modificato e sostituito dal seguente:

“Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide sino al 31/12/2025.”

**Art. 3 – Integrazione di articolo dell'accordo di finanziamento avente rep. n. 181 del 24 maggio 2018, relativo al Trattamento dei dati personali**

E' aggiunto all'Accordo il seguente art. 19:

“Art. 19 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1 Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo comporta a

carico di Finpiemonte S.p.A. attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte S.p.A., ai fini dell'adempimento del presente Atto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente Accordo, Finpiemonte S.p.A. e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1., quale parte integrante e sostanziale del presente Atto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

#### **Art. 4 – Rinvio**

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni dell'accordo di finanziamento avente rep. n. 181 del 24 maggio 2018 non modificate o sostituite dal presente Atto.

#### **Art. 5 – Repertoriatura - Registrazione in caso d'uso**

1. Il presente Atto integrativo/modificativo dell'accordo di finanziamento avente rep. n. 181 del 24 maggio 2018 è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte S.p.A. ed è dovuta nella misura e secondo le modalità

previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente atto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

2. Il presente Atto integrativo/modificativo dell'accordo di finanziamento avente rep. n. 181 del 24 maggio 2018 sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione della Direzione Competitività del sistema regionale

***Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82***

Finpiemonte

Il Direttore Generale

***Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82***

## **ALLEGATO 1**

### **Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.**

Nell'ambito dell'atto integrativo/modificativo dell'accordo di finanziamento, avente rep. n. 181 del 24 maggio 2018, adottato in applicazione dell'allegato iv del regolamento (ue) n. 1303/2013 e s.m.i per la gestione della misura riservata alle micro, piccole e medie imprese (mpmi) al "fondo tranced cover piemonte", cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.A. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte S.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

#### **1. DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## **2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

### **4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

#### **Tipo di dati personali**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali

sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

### **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

### **Banche dati di riferimento:**

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

## **5. DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali audit da organismi nazionali o regionali di controllo.

## **6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del

d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate ai sensi dell'art. 28 del GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non

copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

#### **8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

## **9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

## **10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili,

egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

## **11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un

altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.